

ALLEGATO ALLA DELIBERA

C.C. n.63 del 6/12/1994

COMUNE DI GRAVINA IN PUGLIA

Provincia di Bari

REGOLAMENTO

**DEI SERVIZI PER LO SMALTIMENTO
DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI**

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI

Art. 1. Finalità del presente regolamento

Il presente regolamento è adottato ai seguenti fini

- disciplinare le modalità di espletamento dei servizi inerenti lo smaltimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali che risultino assimilati agli urbani ai sensi del successivo titolo II e dei servizi accessori;
- determinare il perseguimento degli obiettivi indicati alle lett. b), c) e d) dell'art. 8 del D.P.R. 915, se del caso fissando obblighi per chi produca, trasporti o tratti rifiuti di qualsiasi natura o provenienza.

L'applicazione della tassa per lo smaltimento dei R.S.U. è disciplinata da apposito regolamento adottato dal Comune, ai sensi dell'art. 68 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

Art. 2. Campo di applicazione

Il presente regolamento disciplina l'attività di smaltimento dei rifiuti

- all'interno delle aree definite nei successivi titoli con riferimento ai pubblici servizi di smaltimento dei rifiuti urbani interni e assimilati, dei rifiuti urbani esterni e servizi accessori;
- in tutto il territorio comunale per quanto riguarda le norme finalizzate alla tutela igienico-sanitaria dell'ambiente e del territorio.

Art. 3. Riferimenti normativi

Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 10 settembre 1982 n. 915 e dell'art. 59 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507.

Esso intende disciplinare l'espletamento dei servizi relativi ai rifiuti urbani interni e assimilati, ai rifiuti urbani esterni e a tutti i servizi collaterali, in applicazione delle seguenti normative principali oltre quelle di volta in volta citate nel testo

- D.P.R. 10 settembre 1982 n. 915
Attuazione delle direttive C.E.E. n. 75/442 relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento dei policlorobifenili e policlorotrifenili e n. 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi (G.U. 15 dicembre 1982, n. 343);

- **Deliberazione del Comitato Interministeriale 27 luglio 1984**
Disposizioni di prima applicazione dell'art. 4 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 concernente lo smaltimento dei rifiuti, con successive modifiche ed integrazioni di cui alle deliberazioni 13 dicembre 1984, 20 novembre 1985 e 14 luglio 1986 (testo unificato) G.U. 13 settembre 1984, n. 253, - G.U. 29 marzo 1985, n. 76 - G.U. 29 gennaio 1986, n. 23 - G.U. 16 novembre 1987, n. 268.

- **L. 29 ottobre 1987 n. 441**
Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 31 agosto 1987, n. 361, recante disposizioni urgenti in materia di smaltimento di rifiuti (testo coordinato) (G.U. 31 ottobre 1987, n. 255)

- **L. 9 novembre 1988 n. 475**
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 9 settembre 1988, n. 397, recante disposizioni urgenti in materia di smaltimento di rifiuti industriali (testo coordinato) (G.U. 10 dicembre 1988, n. 289).

- **Decreto Ministro dell' Ambiente 29 maggio 1991**
Indirizzi generali per la regolamentazione della raccolta differenziata dei rifiuti solidi. (G.U. 12 giugno 1991, n. 136);

- **L. 22 febbraio 1994 n. 146, art. 39**
Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge Comunitaria 1993;

- **Decreto Legislativo 15 Novembre 1993 n. 507**
Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della Legge 23 Ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale.

- **Leggi Regionali n. 30 del 3/10/1986 e n. 17 del 13/8/1993 e delle loro successive modificazioni ed integrazioni.**

Art. 4. Forme di gestione

I servizi di cui al presente regolamento sono gestiti dal Comune, direttamente o indirettamente, secondo le forme previste dalla legge 8 giugno 1990 n. 142.

Requisiti indispensabili per l'affidamento del servizio in concessione o in appalto sono, per i soggetti concessionari, o appaltatori, l'iscrizione all'Albo Nazionale delle Imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti di cui al Decreto Ministeriale n. 324 e l'autorizzazione ai sensi del D.P.R. 915/82.

Art. 5. Definizioni

In relazione alle successive disposizioni e norme sono fissate le seguenti definizioni

<u>Rifiuti</u>	qualsiasi sostanza ad oggetto di cui il detentore si liberi o abbia deciso o abbia l'obbligo di liberarsi.
<u>Smaltimento</u>	il complesso delle attività finalizzate alla raccolta, al trasporto, al trattamento, all'innocuizzazione e all'eliminazione dei rifiuti, nonché lavaggio ed innaffiamento delle strade.
<u>Raccolta</u>	l'operazione di prelievo e di raggruppamento dei rifiuti per il loro successivo trasporto.
<u>Raccolta differenziata</u>	Tecnica di conferimento e raccolta separati di frazioni dei rifiuti finalizzata <ul style="list-style-type: none">• al riciclaggio;• al riutilizzo;• al reimpiego;• al trattamento e/o smaltimento separati.
<u>Recupero</u>	ogni azione intesa ad ottenere, mediante reimpiego, riciclaggio, riutilizzo dei rifiuti materie prime secondarie e/o energia.

<u>Cernita</u>	operazione di selezione di parti qualitativamente omogenee del rifiuto al fine di consentirne il recupero o di migliorarne le condizioni di smaltimento.
<u>Reimpiego</u>	ogni azione intesa a utilizzare materiale separato dai rifiuti nella stessa funzione iniziale (vuoto a rendere).
<u>Riciclaggio</u>	ogni azione intesa a riprodurre un materiale nuovo partendo dallo stesso tipo di materiale separato dai rifiuti.
<u>Riutilizzo</u>	ogni azione intesa a produrre beni e/o combustibili partendo da materie prime ottenute da materiali separati dai rifiuti.
<u>Materie prime secondarie</u>	materie prime ottenute dal recupero dei rifiuti.
<u>Produttività specifica</u>	produzione di rifiuti espressa in unità di peso per unità di superficie imponibile (kg/mq per anno); media di valori, per singola categoria o sottocategoria di attività, ottenuti mediante rilevazione o mediante acquisizione di dati statistici a carattere nazionale.
<u>Ente gestore</u>	Azienda Pubblica, privata o mista cui è affidata la gestione dei servizi di smaltimento dei rifiuti ed accessori; ove i servizi siano gestiti direttamente dal Comune, l'Ente gestore si identifica con la stessa Amm.ne Comunale.

Art. 6. Classificazione dei rifiuti

Ferma restando la classificazione dei rifiuti indicata all'art. 2 del D.P.R. 915/82, ai fini delle successive disposizioni si individuano le seguenti categorie

Rifiuti urbani

- Rifiuti non ingombranti provenienti dai fabbricati o da altri insediamenti civili in genere compresi quelli provenienti dai locali degli insediamenti industriali, artigianali, commerciali o di servizio

oppure da strutture sanitarie pubbliche e private, in cui si esplicano attività di carattere civile (uffici, mense, cucine, ecc.) - rifiuti urbani interni -.

- Rifiuti ingombranti, quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune (es. elettrodomestici, articoli di arredamento in genere, ecc.), provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere, nonché dai locali degli insediamenti industriali, artigianali, commerciali o di servizi oppure da strutture sanitarie pubbliche e private, in cui si esplicano attività di carattere civile (uffici, mense, cucine, ecc.), non suscettibili di essere raccolti con le modalità adottate per la raccolta dei rifiuti non ingombranti.
- Rifiuti costituiti da residui di operazioni di potatura e sfalcio, provenienti da giardini di pertinenza od accessorio di civili abitazioni.
- Rifiuti di qualunque natura e provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o di pertinenza di servizi pubblici ovvero su strade ed aree private soggette ad uso pubblico o sulle rive dei corsi d'acqua e canali appartenenti al pubblico demanio, - rifiuti esterni -.

Rifiuti urbani pericolosi

Il punto 1.3 della Deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984 classifica come rifiuti urbani pericolosi i seguenti:

- Batterie e pile.
- Prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" (tossico) "F" (facilmente o estremamente infiammabile).
- Prodotti farmaceutici inutilizzati o scaduti.

Possono inoltre essere individuati ulteriori rifiuti che, se pur classificati come urbani, potrebbero causare inconvenienti o rischi per l'ambiente o la salute; a titolo esemplificativo sono elencati i più comuni:

- Lampade a vapori di gas tossici (mercurio ecc.).
- Siringhe giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico.

Rifiuti speciali

- Residui derivanti da lavorazioni industriali - residui derivanti da attività agricole, artigianali, commerciali e di servizi che, per quantità o qualità, non siano dichiarati assimilabili ai rifiuti urbani.
- Rifiuti provenienti da ospedali, case di cura, studi dentistici, ambulatori, laboratori biologici di analisi ed affini, non assimilabili a quelli urbani.
- Materiali provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi, macchinari e apparecchiature deteriorati ed obsoleti.
- Veicoli a motore, rimorchi, natanti e simili fuori uso e loro parti;
- Residui dell'attività di trattamento dei rifiuti e quelli derivanti dalla depurazione degli effluenti (liquidi o gassosi).
- Residui dell'attività di potatura degli alberi, pulizia e sfalcio dei prati, limitatamente a quelli derivanti dalle attività agricole e/o florovivaistiche e con esclusione di quelli provenienti da aree costituenti accessorio o pertinenza di superfici soggette a tassa.

Rifiuti speciali assimilabili agli urbani

Ai sensi della Deliberazione del Comitato Interministeriale 27 luglio 1984 possono essere assimilati agli urbani per il loro smaltimento in discariche di prima categoria i rifiuti speciali appartenenti alle seguenti categorie merceologiche

- imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili),
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;

- frammenti e manufatti di vimini e di sughero;
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purchè palpabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e iuta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e similpelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2 del terzo comma dell'art. 2 del D.P.R. 915/82;
- imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;

- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purchè non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure ecc.), anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura, e simili);
- residui animali e vegetali;
- accessori per l'informatica; con le limitazioni derivanti dalle procedure di smaltimento localmente adottate.

Rifiuti assimilati agli urbani

Sono assimilati agli urbani i rifiuti speciali che soddisfano le condizioni di assimilabilità di cui al precedente punto per il quali l'Amministrazione Comunale applichi i diritti di privativa di cui all'articolo 3 primo comma del D.P.R. 915/82.

Per quanto attiene ai criteri di assimilazione dei Rifiuti Speciali agli Urbani si rimanda al successivo TITOLO II.

Rifiuti tossici e nocivi

Sono classificati tossici e nocivi tutti i rifiuti che contengono o sono contaminati, in quantità e/o concentrazione tale da presentare un pericolo per la salute e l'ambiente, dalle sostanze elencate nell'allegato al D.P.R. 915/1982 come definito al paragrafo 1.2 della deliberazione 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale di cui all'art. 5 dello stesso decreto.

Per quanto riguarda lo smaltimento di tali rifiuti si fa riferimento alle norme del D.P.R. 915/1982 ed alle norme di attuazione emanate dal Comitato Interministeriale di cui all'art. 5 dello stesso decreto.

TITOLO II. ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI URBANI

Art. 7. Criteri generali di assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani

Le disposizioni di cui ai successivi articoli disciplinano i criteri e le modalità di assimilazione dei rifiuti classificati come speciali ai sensi dell'art. 2, quarto comma del D.P.R. 915/82 che, secondo quanto previsto dal punto 1.1 della deliberazione del Comitato Interministeriale di cui all'art. 5 del D.P.R. 915/82, così come modificata in data 13.12.1984, e successive disposizioni integrative, **possono essere assimilati ai rifiuti urbani tramite specifiche disposizioni regolamentari comunali ai fini del conferimento all'ordinario servizio di raccolta e della conseguente applicazione, alle relative superfici di formazione, della tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani.**

In considerazione di quanto disposto dall'art. 39 della Legge 146/94 per conseguire il massimo coordinamento, razionalizzazione e sinergie dei servizi di smaltimento dei rifiuti prodotti nell'ambito del Comune, nei limiti della competenza decisionale attribuita dalle vigenti leggi all'Amministrazione Comunale, quest'ultima favorisce e promuove i propri programmi o quelli predisposti dall'Ente Gestore del servizio per consentire di **assimilare ai rifiuti solidi urbani tutti i materiali di scarto prodotti presso le utenze commerciali, artigianali, agricole e di servizi purché la loro composizione sia compatibile con le caratteristiche di cui al punto 1.1.1 lett. a) della Deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984.**

Con riferimento all'art. 2, comma 4, punto 1) del D.P.R. 915/82 e al punto 1.1 della deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984 come modificato dalla successiva deliberazione del 13 dicembre 1984, l'Amministrazione adotta le soglie quantitative entro le quali i rifiuti speciali di cui al precedente comma sono assimilati agli urbani e quindi conferibili all'ordinario servizio di raccolta nelle sue diverse articolazioni.

Le soglie di produttività per unità di superficie occupata sottoposte alla tassa per il Servizio di raccolta rifiuti, sono quelle indicate al successivo art. 9.

Art. 8. Norme di esclusione

Sono esclusi dall'assimilazione ai rifiuti urbani i rifiuti speciali assimilabili ai sensi del D.P.R. 915/82 e relative deliberazioni applicative la cui formazione avvenga all'esterno dei perimetri entro cui è istituito il servizio di raccolta dei rifiuti urbani.

Sono inoltre esclusi dall'assimilazione i rifiuti speciali, per i quali in base a quanto previsto al punto 1.1.1 della deliberazione 27.07.1984 non sia ammesso lo smaltimento in impianti di discarica di 1ª cat., oltre ovviamente ai rifiuti classificati tossici e nocivi.

Non sono assimilati agli urbani i rifiuti speciali provenienti dai cicli produttivi anche se compatibili con la classificazione merceologica di cui al precedente art. 6 punto 4.

Non possono infine essere assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali che presentino caratteristiche qualitative incompatibili con le tecniche di raccolta e smaltimento adottate presso il servizio, quali ad esempio:

- materiali non aventi consistenza solida;
- materiali che sottoposti a compattazione producano quantità eccessive di percolato;
- prodotti fortemente maleodoranti;
- prodotti conferiti con cadenza periodica tale da determinare il superamento delle soglie quantitative giornaliere di cui al successivo art. 9.

Per quanto riguarda quest'ultimo capo, il produttore che conferisca i rifiuti con periodicità superiore a quella giornaliera è tenuto a dimostrare tale necessità, affinché tale comportamento non sia adottato al solo scopo di evitare la classificazione dei rifiuti prodotti come assimilabili agli urbani.

Art. 9. Soglie quantitative per l'assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali assimilabili

Oltre che all'accertamento della rispondenza ai criteri qualitativi di cui al punto 1.1.1 della deliberazione del Comitato Interministeriale del 27.07.84, l'assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali assimilabili è altresì subordinata alla verifica dei quantitativi prodotti.

In tal senso il criterio di assimilazione fissa i valori massimi di produttività specifica volumetrica, espressa in litri al giorno di rifiuto prodotto che comportano l'effettiva assimilazione dei rifiuti di che trattasi ai rifiuti urbani, con conseguente applicazione alle relative superficie di formazione della tassa per lo smaltimento dei RSU.

La sopraindicata soglia di produttività è inoltre rapportata alla produzione giornaliera in considerazione del carattere continuativo dell'organizzazione del servizio comunale di smaltimento, per il quale non potrebbero essere accettati (e quindi assimilati ai rifiuti urbani) ingenti quantitativi di materiale di scarto conferiti con minore frequenza.

Il valore massimo di produttività specifica è fissato in 0,5 lt./m²/giorno.

L'assimilazione dei rifiuti prodotti entro il limite del valore di produttività specifica comporta in ogni caso, l'**assoggettabilità delle superfici di formazione all'obbligo di iscrizione nei ruoli della tassa RSU.**

Per i valori di produzione superiori a quello sopra riportato, i rifiuti prodotti in eccedenza sono considerati rifiuti speciali e ciò comporta il loro smaltimento mediante conferimento ad enti o imprese autorizzate a carico del produttore stesso. E' vietato conferire i rifiuti prodotti in eccedenza all'ordinario servizio di raccolta.

Il valore della produttività specifica volumetrica può essere integrato e/o modificato con Ordinanza del Sindaco, tenuto conto del principio espresso al precedente art. 7 di giungere all'assimilazione agli urbani di tutti i rifiuti qualitativamente assimilabili, senza alcun limite di produttività.

Art. 10. Criteri specifici di assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti derivanti da insediamenti industriali

Si dà atto che, ai sensi del punto 1.1 della deliberazione 27.07.1984 del Comitato Interministeriale di cui all'art. 5 del D.P.R. 915/82 e successive modifiche e integrazioni, i rifiuti derivanti dai processi di lavorazione industriale devono intendersi speciali e come tali sottratti ad ogni ipotesi di assimilabilità ai rifiuti urbani, restando conseguentemente a carico dei produttori l'onere del relativo smaltimento.

Per i rifiuti derivanti da locali di pertinenza di stabilimenti industriali, all'interno dei quali tuttavia non si esercitano direttamente attività manifatturiere (quali laboratori di ricerca, magazzini materie prime e prodotti finiti, reparti spedizioni, officine manutenzione, rimesse veicoli, aree scoperte adibite a deposito, ecc.) ai fini dell'assimilazione ai rifiuti urbani sono da ritenersi in vigore i criteri esposti ai precedenti art. 7, 9 e 11 del presente Regolamento, ferme restando le norme di esclusione di cui all'art. 8.

Art. 11. Criteri specifici di assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti derivanti da attività agricole

Fermi restando i criteri generali di assimilabilità qualitativa dei rifiuti prodotti dalle attività agricole e florovivaistiche, si intendono comunque ad essi estesi i criteri quantitativi individuati al precedente art. 9.

Sono considerati a tutti gli effetti come rifiuti urbani gli scarti di potatura e sfalcio di giardini, orti, aree piantumate, di pertinenza di edifici privati, anche se, in considerazione dei quantitativi prodotti, il gestore della raccolta può adottare per essi forme differenziate di smaltimento come descritte al successivo TITOLO III.

Art. 12. Assimilazione dei rifiuti ospedalieri ai rifiuti urbani

In base al combinato disposto del D.L. 527/88, convertito con modifiche nella L. 45/89 e del D.M. 25.5.1989 pubblicato sulla G.U: n. 137/89 sono assimilati ai rifiuti urbani i seguenti rifiuti speciali ospedalieri, provenienti da strutture sanitarie pubbliche e private che ai sensi del comma 2 ter dell'art. 1 del D.L. 527/88 così come convertito con modifiche nella L. 45/89 erogano in forma organizzata e continuativa le prestazioni sanitarie di cui all'art. 2 della L. 83/78.

1. rifiuti non derivanti dallo svolgimento di attività sanitarie;
2. rifiuti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie relativamente alla preparazione dei pasti;

3. rifiuti provenienti dalle attività di ristorazione e residui dei pasti provenienti dai diversi reparti di degenza, ad esclusione di quelli che, su certificazione del direttore sanitario, risultano ospitare pazienti affetti da malattie infettive;
4. altri rifiuti provenienti dalle strutture sanitarie con esclusione dei rifiuti derivanti da medicazioni, dei rifiuti di natura biologica e rispettivi contenitori, dei rifiuti derivanti da attività diagnostiche, terapeutiche e di ricerca, nonché di quelli provenienti da reparti che ospitano pazienti affetti da malattie infettive, o da strutture comunque destinate alla loro cura.

Per le prescrizioni relative ai contenitori dei rifiuti ospedalieri assimilati ai rifiuti urbani destinati ad accogliere le tipologie di rifiuto di cui ai nn. 2, 3 e 4 del presente articolo, valgono le disposizioni di cui all'art. 1 del D.M. 25.5.1989.

Art. 13. Assimilazione di rifiuti speciali ai rifiuti urbani e tassazione delle relative superfici di formazione

Alle superfici di formazione dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani ai sensi dei sopra riportati criteri, viene applicata la tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani nei modi stabiliti dal relativo regolamento con le tariffe adottate secondo le vigenti disposizioni di legge.

Per contro è garantito senza ulteriori oneri lo smaltimento di tali rifiuti attraverso l'ordinario servizio di raccolta che potrà essere articolato e svolto anche secondo forme particolari, in relazione alle esigenze organizzative e operative dell'Ente gestore.

L'eventuale sottoscrizione o mantenimento in essere di contratti per lo smaltimento di rifiuti rispondenti ai criteri quantitativi per l'assimilazione ai rifiuti urbani non comporta il beneficio della detassazione dovendo comunque il pubblico servizio risultare dimensionato e predisposto per lo smaltimento dei rifiuti nell'ambito qualitativo e quantitativo previsto.

Art. 14. Requisiti per l'assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti prodotti da singole attività procedure di accertamento

In relazione alle procedure insorgenti a carico dei produttori di rifiuti che per qualità e quantità rispondano ai requisiti per l'assimilazione ai rifiuti urbani (cui fa per altro riscontro l'obbligo d'iscrizione ai ruoli della tassa RSU delle relative superfici di formazione), le procedure di accertamento ai fini della classificazione dei rifiuti prodotti da singole attività come speciali assimilati, ovvero per l'esclusione da tale classificazione, sono definite nel regolamento per l'applicazione della tassa.

TITOLO III. ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI INTERNI ED ASSIMILATI ED OBBLIGHI DI CONFERIMENTO

Art. 15. Ambito di applicazione delle disposizioni relative ai servizi di raccolta e trasporto R.S.U. e rifiuti speciali assimilati

Le norme e disposizioni di cui al presente TITOLO III disciplinano il conferimento e la raccolta dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani ai sensi del precedente TITOLO II e si applicano nelle aree ed ambiti territoriali di espletamento del relativo servizio.

Art. 16. Area di espletamento del pubblico servizio

I perimetri atti ad individuare gli ambiti territoriali di espletamento del pubblico servizio di smaltimento dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati sono definiti con l'obiettivo di estendere al massimo numero di utenti potenziali la possibilità di usufruire del servizio, compatibilmente con i livelli tecnico-organizzativi dell'Ente Gestore del servizio.

Il servizio è pertanto garantito:

- a) in tutta l'area urbana (rioni e quartieri);
- b) in tutti i nuclei abitati più significativi e nelle frazioni delle zone suburbane, con riferimento alle planimetrie allegate al Capitolato Speciale d'Appalto per l'affidamento del servizio de quo.

S'intendono anche compresi nell'area di espletamento del servizio tutti gli edifici posti entro la distanza di metri 500 dai perimetri delle aree sopra indicate e dai punti di conferimento isolati disposti a cura dell'Ente Gestore all'esterno dei perimetri stessi di cui all'allegato planimetrico 1.

Si intendono coperti dal pubblico servizio gli edifici abitativi dei quali risulti effettivamente all'interno dell'area di espletamento del servizio di raccolta anche il solo imbocco della relativa strada privata d'accesso (non soggetta ad uso pubblico).

Art. 17. Planimetrie

Le planimetrie di cui al precedente articolo rappresentano le aree di espletamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani.

Art. 18. Procedura per l'aggiornamento e la modifica delle aree di espletamento del pubblico servizio.

I perimetri di cui alle suddette planimetrie successivamente alla data di approvazione del presente Regolamento vengono aggiornati e modificati con ordinanza del Sindaco che avrà precedentemente sentito l'Ente Gestore

Art. 19. Competenze sull'organizzazioni del servizio.

L'organizzazione e la definizione delle modalità di erogazione dei servizi inerenti alla raccolta di rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani costituisce precipua competenza dell'Amministrazione Comunale, la quale pertanto fissa le linee generali di indirizzo dei servizi di igiene urbana.

Per l'esercizio delle proprie competenze l'Ente Gestore provvede in autonomia ma nel rispetto del presente Regolamento a definire le modalità di esecuzione dei servizi ed a redigere una relazione tecnica esplicativa delle suddette modalità che rimane a disposizione dell'Amministrazione Comunale e degli utenti. Eventuali modifiche o integrazioni delle modalità di esecuzione dei servizi possono essere definite autonomamente dall'Ente Gestore purchè non in contrasto con le direttive ripartite dall'Amministrazione Comunale.

Art. 20. Collocazione dei contenitori per R.S.U. ed allestimento dei relativi siti

I contenitori destinati a raccogliere i rifiuti urbani ed i rifiuti speciali assimilabili ai rifiuti urbani devono essere collocati, di norma, in area pubblica a una distanza congrua rispetto alle utenze servite, a cura dell'Ente Gestore, secondo il piano di posizionamento da questo predisposto, **comunque su indicazione dell'Amministrazione.**

La localizzazione dei suddetti contenitori è eseguita in base a criteri di ottimizzazione dell'organizzazione del servizio ed in considerazione dei vincoli di seguito specificati:

Per quanto riguarda il Codice della Strada (Gennaio 1993), vanno rispettati i seguenti divieti di collocazione:

- * entro una istanza di metri 5 da incroci, passaggi pedonali, impianti semaforici;
- * entro la distanza di visibilità (minimo di circa 2 m) tenendo conto del senso di marcia presso passi carrabili pubblici o privati;
- * nelle aree d'ingombro per le manovre di accostamento ed uscita presso parcheggi handicap e fermate dei mezzi pubblici di trasporto.

Per quanto riguarda i criteri di Igiene va rispettata una distanza di circa 5 metri in orizzontale rispetto a:

- * finestre ubicate a piano terra o seminterrati;
- * ingressi di attività commerciali riguardanti il ristoro quali bar, pasticcerie, alimentari, supermercati, tavole calde, paninoteche, ristoranti;
- * ingressi di farmacie.

Per i criteri di sicurezza si rispettano le norme di Ordine Pubblico esplicitamente indicate dagli Organismi preposti ed inoltre:

- * distanza di metri 14 dai serbatoi degli impianti di distribuzione del gas, benzina , metano o altre fonti di materiale infiammabile;
- * distanze opportune dalle cabine di distribuzione del gas metano, dell'energia elettrica e dalle centraline telefoniche.

Si evidenziano, inoltre, altri elementi da considerare, i quali necessitano di decisioni da concordare con le istituzioni proposte. Ad esempio per lo svolgimento del servizio sono da evitarsi strade di difficile transito per condizioni e dimensioni della carreggiata (strade senza sbocco o non pavimentate). Sono da rispettare le particolarità inerenti a luoghi di interesse culturale od ambientale quali zone archeologiche, monumenti, musei o palazzi storici. L'Ente Gestore ha facoltà di collocare i contenitori, comunque di sua proprietà o ad esso in uso, all'interno delle aree private esclusivamente nei due seguenti casi:

- * nelle zone ove la struttura urbanistica renda impossibile la collocazione di contenitori in area pubblica;
- * nel caso di eventuali particolari condizioni del servizio di raccolta disposte a favore di attività produttrici di rifiuti solidi urbani ai sensi del precedente Titolo II, per le quali sia disagiata l'immissione dei rifiuti in contenitori collocati in area pubblica.

In quest'ultima ipotesi dovrà essere definita un'apposita convenzione tra l'Ente Gestore e l'utente con la quale sia stabilita la maggioranza della tariffa correlata alle diverse modalità di esecuzione del servizio, mentre i mezzi addetti alla raccolta saranno tenuti esenti da qualsiasi responsabilità in caso di danno recato in area privata.

La posizione dei cassonetti dovrà essere individuata mediante apposita segnaletica orizzontale e verticale (strisce gialle e palina di divieto di sosta) come prevista dalla vigente normativa e che dovrà essere realizzata a cura dell'Ente gestore su indicazione dell'Amministrazione Comunale.

Fatte salve le norme e le disposizioni in tema di circolazione stradale, in corrispondenza delle aree delimitate da strisce gialle sulle quali sono depositati i cassonetti, è vietato depositare oggetti o parcheggiare veicoli o comunque porsi in modo tale da intralciare o ritardare l'opera di svuotamento dei cassonetti. Gli oggetti o veicoli che si trovano in dette condizioni sono soggetti a rimozione forzata, oltre all'applicazione, nel caso di specie, a carico del responsabile della sanzione pecuniaria. E' vietato agli utenti lo spostamento dei contenitori, ferma restando la possibilità di inoltrare all'Ente Gestore motivata richiesta in tal senso.

Art. 21. Conferimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani.

Nella detenzione iniziale dei rifiuti urbani interni e speciali assimilati ai rifiuti urbani si dovranno osservare modalità atte a favorire l'igienicità della successiva fase di conferimento nei contenitori predisposti dall'Ente Gestore.

Il conferimento dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati deve essere effettuato esclusivamente utilizzando i contenitori messi a disposizione dall'Ente Gestore.

I rifiuti dovranno essere contenuti in appositi sacchetti protettivi, restando vietata l'immissione di rifiuti sciolti, salvo che nel caso di beni durevoli obsoleti non ingombranti ed imballaggi non contaminati, la cui pezzatura dovrà comunque essere ridotta per un funzionale utilizzo dei contenitori.

L'amministrazione Comunale, con propria disposizione, potrà disporre fasce orarie per il conferimento dei rifiuti. E' vietato altresì immettere nei cassonetti e nei contenitori residui liquidi, sostanze accese o infiammabili, materiali taglienti se non opportunamente protetti. Le sostanze putrescibili dovranno essere immesse avendo cura che l'involucro protettivo eviti dispersioni o cattivi odori. E' vietata la cernita dei rifiuti dai contenitori posti in opera dall'Ente gestore del pubblico servizio. E' vietato l'abbandono di rifiuti anche se immessi in involucri protettivi perfettamente sigillati a lato dei cassonetti e/o dei contenitori predisposti. E' altresì tassativamente vietato incendiare i rifiuti, sia in area pubblica che in area privata.

Art. 22. Usi vietati dei contenitori

Oltre a quanto stabilito nel precedente articolo, nei cassonetti e contenitori predisposti per il conferimento dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati è vietata l'immissione di:

- * rifiuti speciali tossici e nocivi;
- * rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani;
- * rifiuti speciali inerti (calcinacci);
- * rifiuti urbani pericolosi;

- * rifiuti urbani e rifiuti speciali assimilati per il cui conferimento siano state istituite speciali articolazioni del servizio di raccolta (quali ad esempio i rifiuti ingombranti), ovvero raccolte differenziate ai fini del recupero di materiali.

E' vietato agli utenti del servizio sbloccare i freni di stazionamento, ribaltare e danneggiare in alcun modo i cassonetti, che devono inoltre essere richiusi dopo l'uso. E' inoltre vietato eseguire scritte sui cassonetti o affiggere su di essi materiali di qualsivoglia natura e dimensione (manifesti, targhette adesive) fatto salvo quanto espressamente autorizzato dall'Ente Gestore con il consenso dell'Amministrazione Comunale.

I cassonetti devono avere un meccanismo di apertura ~~comunque non manuale.~~ **a pedale, comunque, non manuale.**

Art. 23. Conferimento dei rifiuti ingombranti e dei rifiuti urbani derivanti da potatura e sfalcio di giardini e simili.

I rifiuti ingombranti conferiti all'apposito servizio di ritiro, costituente articolazione dell'ordinario servizio di raccolta, devono essere collocati in area pubblica a cura del conferitore, nell'ubicazione prescritta ed all'orario indicato dall'Amministrazione Comunale.

L'utente è tenuto a disporre i materiali oggetto di smaltimento in modo ordinato occupando il minimo possibile di spazio pubblico senza intralcio per il passaggio pedonale e comunque in modo tale da non costituire barriere architettoniche; inoltre in termini tali da non costituire ostacolo alla sosta dei veicoli.

E' in particolare vietato collocare rifiuti ingombranti in corrispondenza di piazzole d'attesa e di fermate del trasporto pubblico.

I residui di potatura e di sfalcio di giardini, orti ed aree piantumate costituenti pertinenza di edifici privati che presentino i requisiti per essere considerati come rifiuti urbani assimilati (ai sensi dei precedenti artt. 6, 7, 9, e 11) possono essere smaltiti nei seguenti termini:

- * mediante consegna al servizio di ritiro dei rifiuti ingombranti, quando si tratti di quantitativi ingenti ovvero quando si tratta di residui di potatura di pezzatura ragguardevole avendo cura di avvolgere i residui di sfalcio in appositi involucri protettivi, che ne impediscano la dispersione e il trasporto eolico;
- * mediante immissione nei cassonetti, quando si tratta di quantitativi limitati; i residui di potatura devono essere conferiti chiusi all'interno di sacchi della capacità massima di litri. 110 o involucri equivalenti; eventuali materiali aventi dimensioni eccedenti le suddette capacità di contenimento devono, pertanto, essere ridotti dall'utente per mezzo di interventi di cesoiatura.

Art. 24. Trasporto.

Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie di cui all'art. 1 "Principi generali" del D.P.R. 915/1982.

I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto devono ottemperare alle norme del codice della strada ed a quelle specifiche vigenti nel territorio comunale, fatta salva l'autorizzazione concessa dall'Amministrazione Comunale relativa all'accesso alle corsie preferenziali, alle zone a traffico limitato, alle isole pedonali, alla fermata anche in zona soggetta a divieto in seconda posizione.

Art. 25. Smaltimento finale.

La soluzione di smaltimento finale dei rifiuti conferiti all'ordinario servizio di raccolta o mediante speciali articolazioni del medesimo è definita dall'Ente Gestore che può avvalersi di impianti propri o di terzi, debitamente autorizzati dalla competente autorità, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e dei principi generali di cui all'art. 1 del D.P.R. 915/1982 e delle eventuali prescrizioni specifiche contenute nei dispositivi autorizzativi.

TITOLO IV. INCENTIVAZIONE DEL RECUPERO DI MATERIALI E/O ENERGIA ED ATTIVITA' NECESSARIE PER ASSICURARE L'IDONEITA' DEL RIFIUTO ALLO SMALTIMENTO FINALE.

Art. 25. Finalità e modalità operative.

Il Comune, d'intesa con l'Ente Gestore del Servizio, promuove le forme organizzative e di gestione dei servizi tendenti a limitare la produzione e pericolosità dei rifiuti anche attraverso l'attuazione di raccolte differenziate finalizzate ai seguenti scopi.

- a. rispetto degli obblighi imposti dalla vigente normativa;
- b. tutela dell'ambiente in considerazione delle tecnologie di smaltimento adottate;
- c. affidabilità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti ordinari;
- d. opportunità di carattere economico-produttivo e ambientale in relazione alla possibilità di conseguire recupero di energia e/o materiali riutilizzabili .

Il Comune e l'Ente Gestore del servizio attiveranno di comune accordo le iniziative promozionali ed educative necessarie al conseguimento degli scopi suddetti.

Le presenti norme si applicano alle operazioni di raccolta e smaltimento differenziati aventi per oggetto le seguenti frazioni di rifiuti urbani

- * rifiuti urbani pericolosi;
- * residui suscettibili di recupero e riutilizzo quali vetro, carta, lattine di metallo, plastica, ecc.

Le disposizioni del presente titolo non si applicano ai servizi di smaltimento dei rifiuti speciali provenienti dai cicli produttivi di origine industriale e artigianale, soggetti alla disciplina di cui al DPR n. 915.

Per le frazioni di rifiuto oggetto di utilizzo come materie seconde, trovano applicazione le disposizioni della normativa vigente in materia.

Art. 26. Rifiuti urbani pericolosi.

I rifiuti urbani pericolosi, così come identificati dalla Deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984 e successive modifiche e integrazioni, sono oggetto di separato conferimento secondo le modalità individuate, nel rispetto del presente regolamento, dell'Ente Gestore.

Sono da ritenersi rifiuti urbani pericolosi i rifiuti delle sopra riportate categorie che provengano da attività artigianali, agricole e florovivaistiche, all'interno dell'area di espletamento del servizio di raccolta, purché non si tratti di residui di prodotti utilizzati nel ciclo di lavorazione (es. solventi delle lavanderie, contenitori di vernici e collanti delle falegnamerie e carrozzerie, antiparassitari, anticrittogamici, fertilizzanti) ovvero di prodotti deteriorati del ciclo di lavorazione/produzione, che manterranno la classificazione a rifiuti speciali o tossici e nocivi.

E' fatto divieto di conferire i R.U.P. nei contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti ordinari.

I rifiuti oggetto del presente articolo sono, a cura del produttore, detenuti separatamente in condizioni da non causare situazioni di pericolo per la salute e/o per l'ambiente.

Il relativo servizio di raccolta differenziata dei R.U.P., deve intendersi quale articolazione dell'ordinario servizio di raccolta dei rifiuti urbani.

Art. 27. Raccolte differenziate per il recupero di materiali.

Nell'ambito dei programmi di riorganizzazione del servizio l'Ente Gestore definisce le categorie di prodotti da sottoporre a raccolta differenziata e le aree di intervento.

L'Ente Gestore, provvede a definire le modalità di esecuzione del servizio favorendo le tecniche di raccolta che permettono di incrementare le rese di recupero dei materiali e di contenere i costi di gestioni.

Il rapporto contenitore/utente e le capacità volumetriche degli stessi viene definito dall'Ente Gestore del servizio tenuto conto di eventuali disposti di Legge.

Nelle aree interessate dal servizio è obbligatorio avvalersi delle strutture predisposte per la raccolta differenziata delle iniziative attivate ed autorizzate comunque finalizzate al recupero - riciclaggio; pertanto per i rifiuti per i quali sia istituita la raccolta differenziata è vietato il conferimento nei contenitori predisposti per l'ordinario servizio di raccolta R.S.U..

L'Ente Gestore potrà attivare in forma sperimentale, in ambiti territoriali, per categorie di produttori o di prodotti da definirsi, anche forme di raccolta differenziata sia finalizzate alla conoscenza delle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, sia con riferimento ad obiettivi di razionalizzazione dei servizi, di ottimizzazione del recupero, compreso quello energetico di tutela igienico-sanitaria nelle diverse fasi dello smaltimento.

Art. 28. Obblighi per l'esercizio delle raccolte differenziate.

La collocazione di contenitori stradali da destinarsi alla raccolta differenziata è sottoposta agli stessi vincoli ed obblighi previsti al precedente art. 20 per i cassonetti destinati agli ordinari R.S.U..

Il limite di distanza massima dell'utenza è stabilita dall'Ente Gestore in misura differenziata per ciascuna categoria di prodotti.

Devono essere previsti, ove possibile, punti di raccolta in cui è effettuabile un conferimento contemporaneo di ogni frazione merceologica oggetto di raccolta differenziata.

La localizzazione tiene conto, oltre delle esigenze di arredo urbano, anche delle particolari situazioni di viabilità ordinaria, rendendo possibile un facile accesso sia da parte dell'utenza che da parte degli appositi veicoli utilizzati per lo svolgimento del servizio.

E' vietato spostare i contenitori dalla loro collocazione, in quanto operazione di competenza del solo personale addetto dell'Ente Gestore.

Il numero e la capacità volumetrica dei contenitori sono determinati in relazione alla specifica frazione di rifiuto da raccogliere, sulla base degli eventuali piani provinciali.

I contenitori vengono contrassegnati da specifiche indicazioni per ogni frazione di rifiuto oggetto di raccolta differenziata .

Il trasporto dei materiali per i quali è attivata la raccolta differenziata è regolato in analogia a quanto previsto al precedente art. 24 per R.S.U.

Da parte di associazioni, Enti o Imprese pubbliche o private è vietata l'attivazione di iniziative di raccolta differenziata se non preliminarmente concordate con l'Ente Gestore e formalmente da questa autorizzate.

L'Ente Gestore provvederà a comunicare agli utenti le iniziative di raccolta differenziata autorizzate indicando l'operatore, il periodo e le modalità di esecuzione del servizio.

E' vietato conferire rifiuti o categorie di rifiuto, ancorché recuperabili, a operatori o per iniziative non autorizzate ai sensi del presente articolo.

L'Ente Gestore avrà cura di pubblicare annualmente le modalità di gestione del servizio di raccolta differenziata ed i risultati conseguiti in termini di materiali recuperati (rese di recupero).

L'utenza è obbligata a conferire nei contenitori predisposti per la raccolta differenziata i materiali specificati per ciascuna tipologia con limitazioni ed i divieti già specificati al precedente art. 22.

Art. 29. Norme integrative per il conferimento dei rifiuti speciali assimilati agli urbani nei contenitori predisposti per il servizio ordinario.

L'Ente gestore stabilisce la modalità di raccolta dei rifiuti speciali assimilati agli urbani come definiti al precedente TITOLO II favorendo ove possibile, procedure di conferimento differenziato rivolte al recupero/riciclaggio di materiale e/o energia.

Nei casi per i quali le procedure di raccolta differenziata non siano attivate, l'utente è autorizzato a conferire i propri rifiuti speciali assimilati nei contenitori predisposti dall'Ente Gestore per i rifiuti ordinari con le avvertenze ed i divieti di seguito specificati (aggiuntivi rispetto a quelli generali indicati ai precedenti artt. 22 e 23):

- * i materiali immessi nei cassonetti devono essere rigorosamente classificabili come rifiuti assimilati agli urbani ai sensi del precedente TITOLO II, rimanendo a carico del produttore/utente ogni responsabilità di carattere civile e penale per gli eventuali illeciti connessi;
- * i rifiuti assimilati devono essere conferiti nei cassonetti stradali chiusi all'interno di sacchi della capacità massima di 110 litri o involucri equivalenti; eventuali materiali aventi dimensioni eccedenti le suddette capacità di contenimento devono pertanto essere ridotti dall'utente per mezzo di interventi di schiacciamento manuale o di cesoiatura;
- * i quantitativi di rifiuti assimilati conferibili nei cassonetti stradali non devono in nessun caso compromettere o creare pregiudizio alcuno alla raccolta dei rifiuti solidi urbani di produzione domestica; non devono pertanto essere conferiti quantitativi di rifiuti assimilati eccedenti la produzione media giornaliera ed in particolare nelle giornate festive e ad esse immediatamente precedenti o successive.

Art. 30. Informazioni.

Il Comune, d'intesa con il gestore de servizio e/o altri soggetti interessati, organizza campagne di informazione e sensibilizzazione dirette all'utenza circa le modalità di esecuzione del servizio

TITOLO V. NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

Art. 31. Modalità di svolgimento del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani esterni.

I servizi inerenti alla raccolta, all'allontanamento al trasporto e allo smaltimento dei rifiuti urbani esterni, sono svolti dal Comune mediante l'Ente Gestore e riguardano le seguenti specifiche attività

- * spazzamento stradale;
- * lavaggio stradale;
- * diserbo stradale;
- * pulizia caditoie;
- * svuotamento cestini.

Art. 32. Aree di espletamento dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani esterni.

Alle attività ordinarie inerenti allo smaltimento dei rifiuti urbani esterni si provvede attraverso i servizi elencati nel precedente art. 31 le cui aree di espletamento all'atto dell'entrata in vigore del presente Regolamento sono individuate nei documenti allegati le cui successive modifiche saranno stabilite con ordinanza dal Sindaco, acquisito il parere dell'Ente Gestore.

Art. 33. Criteri per la definizione delle aree di espletamento dei servizi di smaltimento dei rifiuti esterni.

I perimetri delle aree all'interno delle quali sono istituiti i servizi di spazzamento, diserbo stradale, lavaggio, pulizia delle caditoie e svuotamento dei cestini, vengono definiti così da comprendere:

- * le strade e le piazze (compresi i portici, i marciapiedi, le aiuole spartitraffico, le tazze delle alberature stradali) classificate come Comunali ai sensi della legge 126 del 12.2.1958 e le nuove strade comunali;
- * i tratti urbanizzati delle strade statali e provinciali;
- * le strade private comunque soggette ad uso pubblico purché aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta, se dotate di adeguata pavimentazione della

carreggiata e dei marciapiedi e corredate di idoneo sistema di smaltimento delle acque meteoriche;

- * le aree archeologiche e monumentali di pertinenza Comunale comprese le scalinate;
- * le aree pavimentate idonee al traffico veicolare all'interno delle ville e di giardini comunali;
- * le aree coperte e/o recintate appositamente allestite per i mercati che non provvedano in forma autogestita alla pulizia delle stesse;
- * la raccolta dei rifiuti deve riguardare anche i cassonetti ubicati nelle aree verdi di particolare importanza.

Art. 34. Organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti esterni.

L'organizzazione e la definizione delle modalità di erogazione dei servizi inerenti lo smaltimento dei rifiuti esterni costituisce precisa competenza dell'Amministrazione Comunale, la quale pertanto fissa le linee generali di indirizzo per l'esecuzione dei servizi di igiene urbana

L'Ente Gestore, sulla base degli indirizzi generali forniti dall'Amministrazione Comunale e dai suoi competenti uffici, tenuto conto delle necessità dell'utenza, delle tecnologie e dei mezzi d'opera disponibili, dei livelli organizzativi conseguiti e comunque nel rispetto dei principi generali di cui all'art. 1 del DPR 915/82, provvede in autonomia e definire le modalità di esecuzione dei servizi di smaltimento dei rifiuti esterni ed a redigere una relazione tecnica esplicativa delle suddette modalità che rimane a disposizione dell'Amministrazione Comunale e degli utenti.

Eventuali modifiche o integrazioni possono essere definite autonomamente dallo stesso Ente Gestore purché non in contrasto con le direttive impartite dall'Amministrazione Comunale.

Più in particolare:

- a. Per il servizio di spazzamento l'Ente Gestore individua la soluzione operativa più opportuna e conveniente, tra le tecniche di intervento di spazzamento manuale e/o meccanizzato.
- b. per il servizio di lavaggio stradale l'Ente Gestore definisce le modalità di esecuzione, la frequenza di intervento e l'estensione delle aree di svolgimento, limitandone la esecuzione ai soli casi in cui esso si renda necessario per le particolari situazioni di utilizzazione del territorio e caratteristiche del fondo stradale. Il lavaggio delle aree mercatali deve essere effettuato giornalmente;
- c. le operazioni di diserbo stradale sono differenziate tra quelle di carattere ordinario svolte nell'ambito dell'intervento di spazzamento e quelle a carattere specifico alle quali si fa fronte con personale appositamente comandato e munito di idonee attrezzature;
- d. oltre alla pulizia dell'imbocco delle caditoie, da svolgersi nell'ambito del servizio di spazzamento l'Ente Gestore provvede, con squadre appositamente comandate, alla pulizia dei pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, al fine di prevenire e risolvere intasamenti, disagi di natura igienica, proliferazione di animali molesti;

- e. L'Ente Gestore provvede al periodico svuotamento dei cestini porta rifiuti a disposizione degli utenti. E' fatto divieto di danneggiare o ribaltare tali contenitori per il conferimento di rifiuti ingombranti; è inoltre vietato eseguire scritte sui cestini gettacarte e affiggere su di essi materiali di qualsivoglia natura e dimensione (manifesti, targhette, adesivi ecc.), fatto salvo quanto espressamente autorizzato dall'Amministrazione Comunale;
- f. qualora si riscontri la presenza di scarichi abusivi su aree private, il Sindaco emette specifica ordinanza, diffidando il proprietario a provvedere alla bonifica. Nel caso in cui il proprietario non adempia all'ordinanza nei termini assegnati, sarà disposto intervento in danno da eseguirsi a cura dell'Ente Gestore che interverrà con modalità che saranno di volta in volta da essa stessa definite; i costi dell'intervento saranno sostenuti dal Comune con diritto di rivalsa nei confronti del proprietario dell'area. Ove gli organi tecnici dell'USL ravvisino elementi di rischio per l'igiene pubblica e la salubrità ambientale, l'Ente Gestore è tenuto all'intervento d'urgenza dietro richiesta con fonogramma dell'USL territorialmente competente ferma restando la successiva disposizione confermatrice ad opera del Sindaco.

Art. 35. Divieti ed obblighi degli utenti di spazi pubblici.

E' fatto divieto agli utenti di aree, strade, spazi pubblici o ad uso pubblico di abbandonare e gettare a terra rifiuti di qualsiasi tipo ed in qualsiasi quantità; questi dovranno essere immessi negli appositi contenitori per rifiuti urbani esterni o conferiti al servizio di raccolta dei rifiuti interni nelle sue diverse articolazioni a seconda della loro natura (rifiuti ordinari, materiali ingombranti, R.U.P., materiali destinati al recupero, ecc.)

Art. 36. Attività di carico e scarico di merci e materiali e defissione manifesti.

Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e materiali ovvero defissione di manifesti, che diano luogo su area pubblica o di uso pubblico sulla formazione di rifiuti di qualsiasi natura, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla rimozione dei materiali di risulta e alla pulizia dell'area. In caso d'inosservanza, la pulizia sarà effettuata direttamente dall'Ente Gestore ed i costi dell'intervento ricadranno a carico del Comune, con diritto di rivalsa nei confronti dei responsabili inadempienti, ferme restando le applicazioni di sanzioni amministrative di cui al Titolo X.

Art. 37. Pulizia delle aree pubbliche occupate da cantieri

Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati con occupazione di aree pubbliche o d'uso pubblico è tenuto, sia quotidianamente che alla

cessazione dell'attività, a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo.

Analoghe disposizioni valgono per le aree occupate da interventi relativi ad opere stradali e infrastrutture di qualsiasi natura.

Art. 38. Manifestazioni pubbliche.

Gli Enti Pubblici o Religiosi, le Associazioni, i Circoli, i Partiti Politici o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, manifestazioni anche di tipo culturale o sportivo ecc. su strade su piazze e aree pubbliche o di pubblico uso anche senza finalità di lucro, sono tenuti a far pervenire all'Ente Gestore con preavviso minimo di 10 gg., il programma delle iniziative indicando le aree che intendono effettivamente impegnate o utilizzate al fine di concordare con l'Ente Gestore le modalità di ritiro dei rifiuti prodotti e di consentire allo stesso di predisporre gli eventuali necessari interventi di pulizia nell'ambito della propria organizzazione del lavoro.

Art. 39. Obblighi di chi conduce animali domestici su aree pubbliche.

Le persone che conducono cani o altri animali per le strade ed aree pubbliche o di uso pubblico compreso il verde sono tenute ad evitare qualsiasi contaminazione dovuta alle deiezioni.

Dovranno in tal senso provvedere personalmente all'eliminazione e all'asporto di escrementi solidi.

Art. 40. Pulizia delle aree esterne a pubblici esercizi.

I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o utilizzano spazi aperti all'uso pubblico quali i bar, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti e simili devono provvedere alla raccolta dei rifiuti giacenti sull'area occupata indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio pubblico.

Analogo obbligo vale per i gestori di pubblici servizi, le cui aree esterne, per la particolare attività esercitata risultino ordinariamente imbrattate dai residui e dagli involucri delle merci vendute (cartacce, imballaggi, contenitori per bibite, residui alimentari), essendo il gestore dell'attività ritenuto responsabile dei rifiuti prodotti dai consumatori. I rifiuti raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani interni.

All'orario di chiusura dell'esercizio l'area in dotazione o comunque antistante deve risultare perfettamente ripulita.

Art. 41. Pulizia delle aree adibite a Luna Park, circhi e spettacoli viaggianti

Le aree occupate da spettacoli viaggianti e Luna Park devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciare pulite dagli occupanti.

Il provvedimento di temporanea concessione in uso dell'area dovrà contenere una clausola circa le modalità di raccolta e conferimento dei rifiuti prodotti, sia in funzione dell'afflusso di pubblico, che dell'eventuale permanenza in loco delle carovane occupate dagli addetti agli spettacoli e/o alle installazioni di Luna Park.

Ogni onere connesso al potenziamento o all'impegno straordinario del servizio normalmente prestato dovrà ricadere sui gestori delle attività di che trattasi, sotto la direzione dell'Amministrazione comunale.

Art. 42. Pulizia dei mercati .

I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso e al dettaglio, coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, debbono mantenere pulito il suolo relativo ai rispettivi posteggi e ad esso circostante, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività in appositi contenitori gestiti dal servizio di raccolta.

Art. 43. Pulizia dei terreni non edificati.

I proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilità di terreni non edificati, qualunque siano l'uso e la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da materiali di scarto abbandonati anche da terzi.

A tale scopo ogni area dovrà essere provvista di opere di sbarramento degli accessi e salvo che per i terreni agricoli, di recinzione, così da evitare l'inquinamento del suolo e l'immissione di rifiuti da parte di terzi. Tali opere dovranno essere mantenute in perfetta efficienza a cura dei proprietari e/o di chi ha la disponibilità delle aree.

In caso di scarico abusivo di rifiuti su dette aree anche ad opera di terzi e/o ignoti, il proprietario in solido con chi eventualmente abbia la disponibilità del terreno sarà obbligato con ordinanza, previa diffida, alla pulizia al ripristino delle condizioni originarie dell'area e all'asporto e allontanamento dei rifiuti abusivamente immessi.

In caso di inadempienza l'intervento sarà eseguito dall'Ente Gestore, così come previsto nei precedenti articoli.

Art. 44. Disposizioni sanzionatorie per l'abbandono di rifiuti di particolari tipologie.

Fermo restando il divieto di abbandono dei rifiuti di cui all'art. 9 del DPR 915/82, specifiche ipotesi sanzionatorie, da definirsi con ordinanze del Sindaco, colpiscono l'abbandono di rifiuti appartenenti a particolari tipologie, con specifico riferimento alle seguenti ipotesi

- a) abbandono di rifiuti di qualunque tipo e natura su aree e spazi pubblici o soggetti ad uso pubblico, comprese le rive di corsi d'acqua e canali esternamente al perimetro dell'area di espletamento del servizio di spazzamento;
- b) abbandono incontrollato di rifiuti derivanti da demolizione e scavi in qualsiasi area pubblica e privata del territorio comunale.

TITOLO VI. DISCIPLINA DELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PRODOTTI ESTERNAMENTE ALL'AREA DEL SERVIZIO DI RACCOLTA

Art. 45. Ambito di applicazione delle disposizioni del presente titolo.

Le disposizioni del presente titolo sono dettate con esclusivo riferimento ai rifiuti urbani interni prodotti all'esterno dell'area di espletamento del pubblico servizio di raccolta come definito al precedente art. 16.

Art. 46. Obblighi generali dei residenti nelle zone non raggiunte dal pubblico servizio.

I cittadini residenti all'esterno dell'area di espletamento del pubblico servizio di raccolta sono tenuti a contribuire alla salvaguardia igienico-sanitaria dei propri luoghi di residenza e dell'ambiente agricolo organizzando anche all'interno delle abitazioni e/o loro pertinenze modalità di detenzione dei rifiuti per il successivo conferimento nel vicino contenitore di raccolta.

E' vietato incendiare i rifiuti all'aperto.

Art. 46. Rifiuti per i quali siano state istituite forme di raccolta differenziata

I rifiuti per i quali sono state istituite forme di raccolta separata dovranno essere conservati e conferiti negli appositi contenitori predisposti nell'area urbana e negli eventuali centri di conferimento attrezzati.

Art. 47. Rifiuti urbani pericolosi e contenitori di fitofarmaci

Anche per i rifiuti pericolosi che vengano originati all'esterno dell'area di espletamento del servizio di raccolta dei rifiuti urbani valgono le norme e prescrizioni del conferimento separato.

TITOLO VII. NORME GENERALI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI

Art. 48. Principi generali e criteri di comportamento

L'intero ciclo dello smaltimento dei rifiuti, nelle sue varie fasi, deve essere sottoposto all'osservanza dei seguenti principi generali.

- deve essere evitato ogni danno o pericolo per la sicurezza, l'incolumità e il benessere della collettività e dei singoli;
- deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
- devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;
- devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;
- devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti o recuperare da essi materiali ed energia.

Il Comune promuove la sperimentazione di forme organizzative e di gestione dei servizi tendenti a limitare la produzione di rifiuti, nonché ad attuare raccolte differenziate intese al recupero di materiali ed energia. Ciò potrà anche avvenire con il coinvolgimento del cittadino - utente.

Art. 49. Attività di competenza del Comune

Le attività inerenti allo smaltimento dei rifiuti urbani, che competono obbligatoriamente al Comune con diritto di privativa, sono esercitate dal Gestore del servizio per conto del Comune stesso.

TITOLO VIII. NORME GENERALI PER GLI UTENTI DEL SERVIZIO

Art. 50. Obblighi dei produttori di rifiuti urbani o assimilati, compresi i rifiuti urbani pericolosi

Competono ai produttori di rifiuti urbani ed assimilati ed altresì di rifiuti urbani pericolosi, le attività di conferimento nel rispetto delle norme e delle prescrizioni contenute nel presente Regolamento.

Tutti i produttori di rifiuti urbani, compresi quelli pericolosi o recuperabili per i quali siano istituite procedure di raccolta differenziata, e di rifiuti speciali assimilati agli urbani, ai sensi del precedente TITOLO II, sono utenti del servizio comunale di smaltimento e pertanto soggetti alla relativa tassa comunale rapportata alle superfici di produzione ed alle produttività specifiche, ponderale e volumetrica, come statisticamente rilevate.

Non è ammessa la facoltà di richiedere l'esclusione dal servizio ordinario, né quella di richiedere servizi di conferimento diversi da quelli posti in essere in via generale dal Comune, stipulando apposita convenzione che preveda il pagamento di tariffa rapportata esclusivamente ai quantitativi di rifiuto conferiti.

Art. 51. Obblighi dei produttori dei rifiuti speciali non assimilati

I produttori di rifiuti speciali non assimilati sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani ed assimilati ed a provvedere a proprie cure e spese ad un loro adeguato e distinto smaltimento in osservanza dalle norme contenute nel D.P.R. 915/82 e successive integrazioni. Per il loro smaltimento dovranno essere pertanto stipulate apposite convenzioni con ditte debitamente autorizzate.

Art. 52. Obblighi dei produttori dei rifiuti tossici e nocivi

I produttori di rifiuti tossici e nocivi sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani ed assimilati ed a provvedere a proprie cure e spese ad un loro adeguato e distinto smaltimento in osservanza dalle norme contenute nel D.P.R. 915/82 e successive integrazioni. Le procedure per il loro smaltimento sono definite in analogia a quanto indicato al precedente art. 51.

Ogni fase dello smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi deve essere validamente autorizzata.

Art. 53. Divieti e obblighi

E' assolutamente vietato gettare, versare o depositare abusivamente sulle aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico di tutto il territorio comunale e nei pubblici mercati coperti o scoperti, qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido, semi solido e liquido e in genere materiale di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti.

Il medesimo divieto vige per le rogge, i corsi d'acqua, i fossati, gli argini, le sponde, ecc.

In caso di inadempienza il Sindaco, allorché sussistano motivi igienico-sanitari o ambientali, dispone con propria ordinanza, previa fissazione di un termine per provvedere diversamente da parte degli interessati, lo sgombero dei rifiuti accumulati con spese a carico del soggetto obbligato.

Ogni forma di cernita manuale dei rifiuti conferiti è rigorosamente proibita.

L'utenza è tenuta ad agevolare in ogni modo e comunque a non intralciare o ritardare con il proprio comportamento l'opera degli operatori addetti allo scopo.

Art. 54. Ordinanze contingibili ed urgenti

In considerazione di quanto previsto dall'art. 12 del D.P.R. 915/82, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Sindaco, nell'ambito della propria competenza, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di smaltimento di rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti, informando tempestivamente la Provincia, la Regione ed il Ministero della Sanità.

TITOLO IX. NORME PER LA DISCIPLINA DEI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILABILI

Art. 55. Obblighi dei produttori

I produttori dei rifiuti speciali non assimilabili e dei rifiuti tossici e nocivi, hanno l'obbligo di mantenere separati i relativi flussi da quelli urbani ed assimilati.

L'obbligo è rivolto anche ad un adeguato smaltimento in ottemperanza delle norme specifiche contenute:

- nel D.P.R. 915/82;
- nella Deliberazione Interministeriale 27 luglio 1984;
- nel D.L. 9 marzo 1988 n. 397, convertito con modifiche, nella Legge 9 novembre 1988, n. 475;
- nelle disposizioni regionali e provinciali.

Art. 56. Sedi di formazione dei rifiuti speciali tossici e nocivi

Nella fase di detenzione dei rifiuti speciali, tossici e nocivi, dovranno essere rispettati:

- a) eventuali prescrizioni dell'Amministrazione Provinciale che è l'Autorità preposta all'attività di smaltimento dei rifiuti;
- b) le separazioni di stoccaggio di ogni altro rifiuto prodotto, mantenendo distinta ogni frazione di rifiuto anche in relazione ad eventuali trattamenti - interventi preventivi.

Art. 57. Conferimento dei rifiuti speciali tossici e nocivi

E' tassativamente vietato il conferimento dei rifiuti di cui all'articolo precedente nei cassonetti o punti di accumulo specifici per accogliere i rifiuti speciali assimilati agli urbani ai sensi del presente Regolamento.

Il conferimento dei rifiuti speciali, tossici e nocivi è vietato a soggetti che non siano in possesso delle apposite autorizzazioni ai sensi del D.P.R. 915/82.

TITOLO X. REGIME SANZIONATORIO

Art. 58. Sanzioni

Le violazioni a quanto previsto dal presente Regolamento sono punite, ove non costituiscano reato e non siano sanzionate da Leggi, Decreti e Regolamenti di altra natura, con il pagamento di sanzioni amministrative a norma della Legge 24 novembre 1981, n. 689, nell'ambito dei limiti minimo e massimo indicati nella allegata Tabella 1.

Tabella n° 1

Violazione	Casistica	Sanzione	
		minima	massima
Scarico o abbandono di rifiuti in area pubblica o privata	rifiuti urbani o assimilati	10.000	100.000
	rifiuti speciali	50.000	500.000
	rifiuti tossico nocivi	100.000	1.000.000
Incendio di rifiuti in area pubblica o privata	rifiuti urbani o assimilabili	50.000	500.000
	rifiuti speciali	100.000	1.000.000
	rifiuti tossico nocivi	200.000	2.000.000
Danneggiamento e esecuzione di scritte o affissione di manifesti o targhette sulle attrezzature rese disponibili dall'Ente Gestore per il contenimento dei rifiuti (cassonetti, cestini, contenitori per raccolte differenziate		100.000	500.000
Cernita dei rifiuti nei contenitori predisposti dall'Ente Gestore		10.000	100.000
Deposito dei rifiuti all'esterno dei contenitori predisposti dall'Ente Gestore		10.000	100.000
Conferimento nei contenitori predisposti dall'Ente Gestore di rifiuti impropri o non adeguatamente confezionati	rifiuti urbani o assimilabili	10.000	100.000
	rifiuti urbani pericolosi	50.000	500.000
	rifiuti speciali	100.000	1.000.000
	rifiuti tossico nocivi	200.000	2.000.000
Conferimento dei rifiuti nei contenitori predisposti dall'Ente Gestore fuori degli orari indicati		10.000	100.000
Spostamento dei contenitori dalle posizioni individuate dall'Ente Gestore		20.000	200.000

Parcheggio di autoveicoli o altri comportamenti che costituiscano intralcio alla movimentazione dei contenitori predisposti dall'Ente Gestore per il conferimento dei rifiuti		20.000	200.000
Getto di rifiuti sul suolo pubblico o soggetto ad uso pubblico	rifiuti urbani o assimilati	5.000	50.000
	rifiuti urbani pericolosi	50.000	200.000
	rifiuti speciali	50.000	500.000
	rifiuti tossico o nocivi	100.000	1.000.000
Mancato rispetto dell'obbligo di avvalersi delle procedure di raccolta differenziata	rifiuti urbani pericolosi	20.000	200.000
	materiali recuperabili	10.000	100.000
Attuazione non autorizzata di procedure per la raccolta differenziata	rifiuti urbani o assimilati	100.000	1.000.000
	rifiuti urbani pericolosi	50.000	500.000
Conferimento di rifiuti ad operatori non autorizzati	rifiuti urbani o assimilati	20.000	200.000
	rifiuti urbani pericolosi	10.000	100.000
Contravvenzione all'obbligo di pulizia delle aree adibite a carico e scarico merci ovvero deaffissione di manifesti	rifiuti urbani o assimilati	10.000	100.000
	rifiuti urbani pericolosi	20.000	200.000
	rifiuti speciali	20.000	200.000
	rifiuti tossici o nocivi	50.000	500.000
Contravvenzione all'obbligo di pulizia delle aree occupate da cantieri quotidianamente ed alla cessazione dell'attività	rifiuti urbani o assimilati	10.000	100.000
	rifiuti urbani pericolosi	20.000	200.000
	rifiuti speciali	20.000	200.000
	rifiuti tossici o nocivi	50.000	500.000

Violazione	Casistica	Sanzione	
		minima	massima
Contravvenzione al divieto di sporcare il suolo pubblico con deiezioni di animali domestici		20.000	200.000
Contravvenzione agli obblighi imposti ai gestori di pubblici esercizi in aree pubbliche	rifiuti urbani o assimilati	10.000	100.000
	rifiuti urbani pericolosi	20.000	200.000
	rifiuti speciali	20.000	200.000
	rifiuti tossici o nocivi	50.000	500.000
Contravvenzione agli obblighi imposti ai gestori di Luna Park, circhi o spettacoli viaggianti	rifiuti urbani o assimilati	10.000	100.000
	rifiuti urbani pericolosi	20.000	200.000
	rifiuti speciali	20.000	200.000
	rifiuti tossici o nocivi	50.000	500.000
Contravvenzione agli obblighi imposti ai concessionari ed agli occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio	rifiuti urbani o assimilati	10.000	100.000
	rifiuti urbani pericolosi	20.000	200.000
	rifiuti speciali	20.000	200.000
	rifiuti tossici o nocivi	50.000	500.000
Contravvenzione all'obbligo di pulizia di terreni non edificati		100.000	1.000.000
Divieto di abbandono dei rifiuti su aree e spazi pubblici o soggetti ad uso pubblico, comprese le rive di corsi d'acqua e canali esternamente all'area di espletamento del servizio di spazzamento	rifiuti urbani o assimilati	10.000	100.000
	rifiuti urbani pericolosi	20.000	200.000
	rifiuti speciali	20.000	200.000
	rifiuti tossici o nocivi	50.000	500.000
Divieto di abbandono dei rifiuti derivanti da demolizioni e scavi in qualsiasi area del territorio comunale		50.000	500.000